

STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE

E' costituita un'Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Viterbo denominata "Centro di Formazione e Assistenza allo Sviluppo" (Ce.F.A.S.). La stessa opera secondo le norme del Codice civile ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti e ai sensi della normativa vigente.

ART. 2 SEDE

La sede legale del Centro è presso la Camera di Commercio I.A.A. di Viterbo e la sede amministrativa nel luogo ove svolge la propria attività.

ART. 3 OGGETTO

Il Centro, organismo strumentale della Camera di commercio di Viterbo persegue l'interesse generale del sistema delle imprese, curandone le funzioni di supporto e promozione, da perseguire in coerenza con la missione affidata e con le strategie della Camera di Commercio nell'ambito delle azioni rivolte allo sviluppo dell'economia del territorio.

Il Centro, a tale fine persegue il raccordo, la collaborazione e l'integrazione con gli altri soggetti di sviluppo presenti sia nell'ambito provinciale che nei livelli territoriali nazionali e internazionali.

Per conseguire tali scopi il Centro:

1. attua un collegamento permanente con le realtà imprenditoriali e istituzionali al fine di realizzare la propria funzione di servizio ed assistenza al sistema della piccole e medie imprese e loro rappresentanze;
2. promuove e supporta processi di sviluppo, miglioramento della capacità competitiva e l'attrattività del territorio attraverso azioni di informazione, comunicazione, animazione e altre azioni di marketing;
3. realizza studi e ricerche in discipline economiche, sociali, tecniche e scientifiche anche in collaborazione e/o partecipazione con Università, Istituzioni di studio, ricerca e documentazione italiane e straniere;
4. fornisce servizi di sostegno alla creazione di nuove imprese, alla diversificazione e riconversione produttiva, all'innovazione di attività già esistenti anche attraverso l'offerta di assistenza e consulenza continuativa per la valutazione dell'idea e lo sviluppo delle capacità imprenditoriali. Promuove e supporta processi di innovazione e trasferimento tecnologico;
5. intraprende iniziative di qualificazione delle produzioni e dei servizi delle imprese locali;
6. istituisce, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici, appositi corsi di formazione, o attività di formazione superiore, continua, di qualificazione, aggiornamento e specializzazione imprenditoriale e professionale, anche dirette alla creazione di imprese.

L'Azienda può proporsi come organismo attuatore o partecipare a progetti di partenariato proposti da altri soggetti pubblici o privati a valere sui programmi dell'Unione Europea o di Autorità nazionali, regionali, locali.

In relazione alle finalità predette il Centro può compiere ogni operazione mobiliare ed immobiliare (acquisti, permuta, appalti, progettazione e costruzione di fabbricati, ecc.) secondo le norme del diritto privato, così come previsto dalla Legge 29 dicembre 1993 n. 580.

Possono far parte del Centro le persone, fisiche e giuridiche, interessate ai problemi dello sviluppo della economia del territorio attraverso la realizzazione delle attività in precedenza esposte.

ART. 4 ORGANI

Sono Organi del Centro:

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Il Collegio dei Revisori.

ART. 5 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) il Presidente pro tempore della Camera di Commercio di Viterbo;
- b) due componenti la Giunta o Consiglio Camerale;
- c) il Segretario Generale pro tempore della Camera di Commercio di Viterbo;
- d) il Sindaco del Comune di Viterbo o suo delegato;
- e) il Presidente della Provincia di Viterbo o suo delegato;
- f) il Rettore dell'Università degli Studi della Tuscia o suo delegato;
- g) un rappresentante dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Lazio.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore del Centro o suo delegato.

La Giunta della Camera di Commercio di Viterbo acquisiti i nominativi dagli Enti interessati provvede alla ratifica della nomina dei componenti il Consiglio con proprio atto ed alla nomina dei due componenti di propria competenza.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla data della nomina. Per i componenti della Giunta o Consiglio della Camera di Commercio la decadenza da tale carica comporta automaticamente la decadenza da membro del Consiglio del Centro.

I nuovi Consiglieri nominati ad integrazione del Consiglio o in sostituzione di quelli che, per qualsiasi motivo, cessassero dalla carica durante il triennio, decadono alla scadenza del triennio.

I Consiglieri possono essere riconfermati.

L'appartenenza al Consiglio è a titolo onorifico. Può essere però attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, in analogia a quanto previsto dall'art. 11 – 1° comma lett.e) – Legge 580/93.

Per i membri degli Enti partecipanti, ad esclusione della Camera di Commercio di Viterbo, per ogni effettivo dovrà essere nominato anche un membro supplente. Quest'ultimo ha potere di intervenire alle riunioni indette in caso di impedimento del membro effettivo. Gli eventuali delegati di cui alle lettere d), e), f) del presente articolo possono essere revocati prima della scadenza solo dal soggetto delegante.

ART. 6 POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni e più ampio potere alla gestione del Centro nei limiti indicati dal presente Statuto.

In particolare, il Consiglio:

- a) predispone e delibera circa preventivo economico e aggiornamenti successivi ed il bilancio d'esercizio;
 - b) decide circa le linee programmatiche da attuare in coerenza con la missione affidata e con le strategie della Camera di Commercio di Viterbo;
 - c) decide delle iniziative che debbono e possono essere svolte nell'ambito delle attività statutarie;
 - d) delibera:
 - sulla quota annuale in conto esercizio a carico degli Enti partecipanti;
 - sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti;
 - sull'organico e sulle assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto della normativa vigente
 - sulle locazioni e sugli impegni e contratti di spesa poliennali;
 - può proporre modifiche statutarie.
 - e) può, anche su proposta del Direttore, costituire Comitati e Gruppi di studio, definendone i compiti.
- L'appartenenza a Comitati e Gruppi di Studio è a titolo gratuito.

ART. 7 RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, con avviso contenente l'ordine del giorno della riunione, da far pervenire almeno cinque giorni prima della stessa con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica ordinaria e certificata. In questi ultimi due casi ciò avverrà previo consenso espresso in forma scritta e sottoscritto dagli interessati. In caso di urgenza può essere convocato anche con telegramma da spedire almeno due giorni prima, con tale modalità può essere eccezionalmente integrato l'ordine del giorno.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della metà dei componenti ivi compreso il Presidente.

Le delibere vengono prese a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 8.

ART. 8 IL PRESIDENTE

Il Presidente del Centro è il Presidente *pro tempore* della Giunta della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Viterbo; egli ha la firma e la rappresentanza del Centro anche in giudizio; convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta di almeno tre Consiglieri, ne stabilisce l'ordine del giorno e le presiede regolandone lo svolgimento.

In caso di necessità ed urgenza può adottare anche provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio alla prima riunione.

Le funzioni di Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono svolte dal Consigliere più anziano tra i componenti la Giunta o Consiglio della Camera di Commercio nominati a far parte del Consiglio.

Al Presidente può essere attribuita una indennità la cui misura annuale è stabilita dal Consiglio Camerale

ART. 9 IL COLLEGIO DEI REVISORI

L'Amministrazione del Centro è controllata da un Collegio di Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di Presidente ed uno supplente, nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico, uno effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed uno effettivo e uno supplente nominati dalla Regione Lazio.

Ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 580/93 e s.m.i., nelle more della comunicazione della nomina del membro effettivo da parte di una delle Amministrazioni titolari, subentra il supplente di genere non rappresentato nel collegio e/o il più anziano d'età, nominato dalle altre Amministrazioni rappresentate nel Collegio.

Il Collegio dura in carica quanto l'organo di amministrazione decorrenti dalla data di presa d'atto della Giunta camerale.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni dell'organo di amministrazione.

I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'azienda ed in particolare:

a) effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;

b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;

c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;

d) esaminano il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi, per le stesse, ai contenuti previsti dalla vigente normativa.

Ai Revisori spetta un emolumento che viene determinato dal Consiglio Camerale.

ART. 10 IL DIRETTORE

Il Direttore è il Segretario generale della Camera di commercio di Viterbo.

Il Direttore:

- dà attuazione ai programmi di attività approvati dal Consiglio di Amministrazione.
- è responsabile del personale del Centro, del buon andamento di ogni iniziativa programmata;
- provvede alle disposizioni di pagamento in conformità a quanto previsto dall'art. 72 del DPR n.254/2005;
- ha facoltà di proporre al Consiglio la scelta di un Vice-Direttore da cui essere affiancato.

ART. 11 ENTRATE DEL CENTRO

Il Centro provvede alle spese necessarie per il conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:

a) contributo della Camera di Commercio di Viterbo di cui all'art. 65 del DPR n.254/2005 a sostegno del piano delle attività del Centro autonomamente pianificato - sulla base degli indirizzi programmatici dell'Ente camerale;

b) corrispettivi riconosciuti dalla Camera di commercio per la realizzazione di attività e progetti affidati al Centro;

c) contributi dagli Enti partecipanti e altri Enti o Organizzazioni Italiane ed Estere;

d) proventi dalla partecipazione a bandi e dalle prestazioni dei servizi offerti dal Centro;

e) proventi straordinari per la eventuale alienazione di beni di proprietà del Centro.

ART. 12 BILANCI

Il Ce.F.A.S. opera con propria posizione fiscale.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio sono deliberati dal competente organo amministrativo dell'Azienda, previa relazione del collegio dei revisori dei conti, in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Camerale quali allegati ai bilanci della Camera di Commercio.

Con l'approvazione del bilancio di esercizio, il Consiglio camerale adotta le necessarie determinazioni in ordine alla destinazione dell'utile o al ripiano della perdita della gestione aziendale, anche ai fini della coerenza contabile con il bilancio d'esercizio camerale.

Per la redazione dei bilanci verranno osservate le disposizioni di cui alla vigente normativa.

ART. 13 SERVIZIO DI CASSA DOCUMENTI CONTABILI E GESTIONE CONTRATTUALE

Il Servizio di cassa è di norma espletato dall'Istituto Bancario che effettua il Servizio di cassa per la Camera di Commercio.

Per la gestione contrattuale, per la tenuta dei libri e dei registri contabili, nonché per le riscossioni ed i pagamenti, valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa.

ART. 14 SCIoglimento DEL CONSIGLIO

Qualora si determinasse l'impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione, esso potrà essere sciolto con provvedimento della Giunta della Camera di Commercio di Viterbo.

Con la stessa deliberazione la Giunta camerale provvederà alla nomina del nuovo Consiglio.

ART. 15 CESSAZIONE DEL CENTRO

Il Centro ha durata indeterminata e illimitata. Può essere soppresso in qualsiasi momento con provvedimento della Giunta della Camera di Commercio di Viterbo.

In tal caso la Camera di Commercio subentrerà in tutti i rapporti del Centro destinando eventuali attività residue a scopi affini a quelli del Centro stesso.

ART. 16 MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Il presente Statuto potrà essere modificato con provvedimento della Giunta della Camera di Commercio di Viterbo anche su proposta del Consiglio di Amministrazione del Centro.

IL SEGRETARIO
(Francesco MONZILLO)

IL PRESIDENTE
(Ferindo PALOMBELLA)